

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 marzo 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 34.

Disposizione in materia di parchi faunistici Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 35.

Istituzione e disciplina della convezione per l'autonomia e lo statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta. Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 novembre 2006, n. 0347/Pres.

Legge regionale n. 7/2005. Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto». Approvazione. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 novembre 2006, n. 0353/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. Pag. 14

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2006, n. 15.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2007 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 16.

Disciplina dei rapporti tra l'autonomia iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di comuni, province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 17.

Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica Pag. 19

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 18.

Legislazione turistica regionale Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2006, n. 3.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. 4.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006. (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006 Pag. 23

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 44.

Determinazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale Pag. 27

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 45.

Fondo rotativo per le PMI - Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell'indebitamento verso fornitori, dipendenti ed enti pubblici Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 34.

Disposizione in materia di parchi faunistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 23 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettera *d*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici), la presente legge detta disposizioni in materia di parchi faunistici od di detenzione e custodia degli animali selvatici al fine di:

a) garantire il benessere e la corretta custodia degli animali; *b*) assicurare la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori;

c) promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale nel settore faunistico;

d) potenziare il ruolo dei parchi faunistici nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la diversità biologica.

Art. 2.

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, per parco faunistico si intende qualsiasi struttura, pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività.

2. Ai fini della presente legge, i termini «parco faunistico» e «giardino zoologico» sono equivalenti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i circhi;

b) i negozi di animali, a meno che siano forniti di esposizione a pagamento di animali;

c) le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio regionale a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale e quelle destinate alla cura della fauna selvatica di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);

d) le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

Art. 3.

Requisiti

1. L'apertura dei parchi faunistici è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 4.

2. La Regione disciplina l'apertura dei parchi faunistici in base ad una programmazione territoriale che tiene conto dei seguenti criteri generali:

a) localizzazione dei parchi faunistici avuto riguardo alla riqualificazione del territorio ed all'integrazione con le altre attività economiche;

b) realizzazione e conduzione dei parchi faunistici con modalità tali da assicurare il benessere e la corretta custodia degli animali e la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentito il parere del Consiglio permanente degli enti locali e previo parere della commissione consiliare competente, la giunta regionale definisce i criteri per disciplinare:

a) l'apertura di nuovi parchi faunistici, tenendo conto della presenza di altri parchi faunistici sul territorio regionale e delle opportunità di riqualificazione ambientale, di recupero di infrastrutture esistenti, nonché di valorizzazione e differenziazione dell'attività turistica e rurale;

b) la custodia degli animali al fine di garantire agli stessi il massimo grado di benessere possibile, anche tramite adeguato controllo veterinario, e di soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, in particolare, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, ciascuna delle quali dovrà permettere agli animali di sottrarsi liberamente alla vista del pubblico a seconda delle peculiarità delle specie ospitate;

c) il mantenimento di un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e una corretta alimentazione;

d) l'adozione di misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche al fine di evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e il diffondersi di specie autoctone;

e) la predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 4, i parchi faunistici devono dimostrare il possesso di requisiti strutturali e organizzativi conformi ai criteri definiti dalla giunta regionale, oltre a:

a) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'8 gennaio 2002 (istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali), tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel parco faunistico; detto registro è tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'art. 5 e copia dello stesso è inviata, con cadenza annuale, alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, di seguito denominata struttura competente, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) promuovere e attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali, tramite persone competenti in materia e/o tramite esaurienti pannelli informativi nei pressi di ciascuna area di custodia;

c) garantire la partecipazione a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;

d) garantire la partecipazione a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o lo scambio, con altri parchi faunistici, giardini zoologici o istituzioni similari operanti nel settore, di informazioni sulla conservazione, l'allevamento, il ripopolamento o la reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale.

5. Qualora nel parco faunistico siano ospitati esemplari di specie animali considerate dalle normative vigenti minacciate di sparizione o rare, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 4, i parchi faunistici devono, inoltre, garantire il rinnovo e l'arricchimento del corredo genetico delle popolazioni animali custodite attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale e alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale, con particolare riferimento alle possibilità e ai tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché alle problematiche di conservazione.

6. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del parco faunistico, le condizioni di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 è, inoltre, subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere.

Art. 4.

Autorizzazioni

1. Fatti salvi gli assenti, comunque denominati, previsti dalle disposizioni vigenti per garantire la compatibilità delle strutture disciplinate dalla presente legge con le esigenze ambientali, territoriali ed urbanistiche, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica è rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente, su istanza del legale rappresentante delle strutture interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della relativa domanda, tenuto conto dei criteri e dei requisiti di cui all'art. 3.

2. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, la domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione attestante:

a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del parco faunistico, con indicazione del comune o dei comuni interessati;

b) l'esatta planimetria dell'area del parco faunistico, dalla quale emergano la posizione e la dimensione delle strutture di custodia;

c) il numero, la specie e il sesso degli animali custoditi;

d) il numero, le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione e le dimensioni delle strutture di custodia, nonché, per ciascuna di esse, il numero e la specie di animali ospitati;

e) il nominativo e le competenze professionali del personale tecnico ed amministrativo operante nel parco.

3. La struttura competente, verificata la regolarità e la completezza della documentazione di cui al comma 2, dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, apposita ispezione, redigendone processo verbale.

4. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al comma 3, l'assessore regionale competente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1; detta autorizzazione sostituisce, ad ogni effetto, ivi compresa la detenzione di esemplari vivi di animali selvatici appartenenti alla tipica fauna alpina che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, la licenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 73/2005.

Art. 5.

Controllo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria), l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è svolta, con cadenza almeno annuale, dalla struttura competente che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché, ove necessario, di medici veterinari, zoologi ed esperti di comprovata competenza nel settore.

2. Ogni variazione riguardante gli animali ospitati deve essere comunicata alla struttura competente, fatto salvo l'aumento del numero degli stessi o delle specie presenti per il quale è necessaria una nuova autorizzazione.

Art. 6.

Chiusura del parco faunistico

1. Nel caso in cui, in esito all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 5, la struttura competente accerti la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti cui è subordinato l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 4, l'assessore regionale competente può disporre la chiusura, parziale e temporanea, del parco faunistico, previa contestazione delle irregolarità riscontrate e fissazione di un termine entro il quale adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni autorizzative.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che le strutture interessate abbiano proceduto a conformarsi alle prescrizioni autorizzative, l'assessore regionale competente dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura del parco faunistico.

3. In caso di chiusura, totale o parziale, la struttura competente accerta che, a spese del parco, gli animali siano mantenuti in condizioni volte a garantire il loro benessere ovvero siano trasferiti in altra struttura adeguata allo scopo.

Art. 7.

Istituzione del registro dei parchi faunistici

1. Presso la struttura competente, e istituito il registro dei parchi faunistici autorizzati ai sensi dell'art. 4.

2. La struttura competente trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia del registro di cui al comma 1 ed ogni relativa variazione per il successivo inoltro, a cura del Ministero medesimo, alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005.

Art. 8.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente, l'apertura e l'esercizio di parchi faunistici e la detenzione in essi di esemplari di fauna selvatica in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), e all'art. 3, comma 3, lettera c), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 provvede il dirigente della struttura competente, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Le strutture di cui all'art. 2, comma 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a presentare apposita denuncia alla struttura competente entro novanta giorni dalla predetta data.

2. L'assessore regionale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio del parco faunistico e alla detenzione degli esemplari di fauna selvatica in esso custoditi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 4.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e di quello per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (consulenze e incarichi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio 2006/2008, sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.1.10 (caccia e pesca) al capitolo 40455 (spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria).

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 sono destinati al finanziamento degli oneri necessari al ricovero e alla detenzione degli animali selvatici in difficoltà e alla gestione delle strutture a tali scopi dedicate.

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 dicembre 2006.

CAVERI

(*Omissis*)

07R0140

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 35.

Istituzione e disciplina della convenzione per l'autonomia e lo statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 23 gennaio 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti

1. È istituita la convenzione per l'autonomia e lo statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il compito di discutere e predisporre un documento da sottoporre al consiglio regionale, anche per le finalità di cui all'art. 50, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. La convenzione articola i propri lavori nelle seguenti fasi:

a) una fase istruttoria, finalizzata all'elaborazione di un documento preparatorio nel quale, ricostruite le radici e le ragioni della specificità valdostana, si individuino gli strumenti maggiormente idonei per l'aggiornamento dell'ordinamento regionale, sulla base delle esigenze della comunità valdostana, e se ne analizzino le prospettive alla luce del mutato quadro istituzionale italiano ed europeo;

b) una fase di ascolto e di confronto con le istanze espresse dalla comunità valdostana, al fine di favorire la più ampia e democratica partecipazione al dibattito sull'aggiornamento dell'ordinamento regionale;

c) una fase propositiva, di stesura di un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse da sottoporre al consiglio regionale per l'esame, la discussione e l'adozione delle opportune determinazioni;

d) una fase di monitoraggio del seguito dato all'esito dei propri lavori, con particolare riferimento all'iter parlamentare degli eventuali provvedimenti legislativi adottati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 50, comma secondo, dello statuto speciale.

Art. 2.

Composizione

1. La convenzione è composta da:
 - a) il presidente del consiglio regionale;
 - b) il presidente della regione;
 - c) i capigruppo consiliari o i consiglieri regionali dagli stessi delegati;
 - d) il presidente ed un rappresentante del consiglio permanente degli enti locali;
 - e) i parlamentari eletti in Valle d'Aosta;
 - f) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
 - g) un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nominato dal consiglio regionale su designazione del presidente della Camera medesima;
 - h) cinque personalità di particolare prestigio e competenza, nominate dal consiglio regionale;
 - i) due rappresentanti delle imprese;
 - j) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - k) un rappresentante degli organismi di parità della Regione;
 - l) un rappresentante del terzo settore;
 - m) un rappresentante della minoranza linguistica walser.

2. La convenzione nomina un presidente, scelto tra i consiglieri regionali suoi componenti.

Art. 3.

Ufficio di coordinamento

1. Il presidente della convenzione è coadiuvato da un ufficio di coordinamento composto da due vicepresidenti nominati dalla convenzione tra i suoi componenti, rispettivamente, uno in rappresentanza degli enti locali e l'altro su proposta del presidente del consiglio. Il presidente del consiglio regionale è altresì componente dell'ufficio di coordinamento.

2. Sono inoltre componenti dell'ufficio di coordinamento tre consiglieri regionali nominati dal consiglio regionale, con votazioni separate, di cui due espressi dalla maggioranza e uno dall'opposizione scelti tra i componenti della convenzione.

3. L'ufficio di coordinamento ha compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della convenzione, nonché di raccordo con istituzioni e soggetti esterni.

4. L'ufficio di coordinamento predispose il documento preparatorio dei lavori ed il documento finale da sottoporre all'approvazione della convenzione.

Art. 4.

Adempimenti

1. Il presidente del consiglio regionale riferisce periodicamente al consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della convenzione.

2. L'ufficio di coordinamento, avvalendosi del supporto di cui al comma 3, gestisce la tenuta di una sezione del sito Internet del consiglio regionale, appositamente allestita, comprensiva di un *Forum* interattivo, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti acquisiti ed elaborati e fornire costante notizia in merito allo stato di avanzamento dei propri lavori.

3. Il necessario supporto tecnico e di segreteria è assicurato alla convenzione dalle strutture organizzative del consiglio regionale. Ai fini del supporto tecnico e di consulenza giuridica, la convenzione, mediante l'uffici di coordinamento, può avvalersi di esperti esterni, che possono essere costituiti in comitato. Gli incarichi agli esperti esterni sono deliberati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di coordinamento.

Art. 5.

Sede e funzionamento

1. La convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il consiglio regionale.

2. La convenzione è convocata dal suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute della convenzione sono pubbliche.

4. La convenzione può organizzare i propri lavori anche in sottogruppi per l'esame di singole questioni o materie.

5. La partecipazione ai lavori della convenzione è gratuita.

6. Ai componenti della convenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h*), che non risiedono nel luogo di riunione della convenzione stessa, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, funzionali ad ogni giornata di riunione.

7. Ai componenti della convenzione, che su incarico della convenzione stessa si recano in località diverse dalla sede di riunione, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.

8. Si applicano alla convenzione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del consiglio regionale concernenti il funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 6.

Forum

1. Enti pubblici e privati, cittadini, associazioni, anche non riconosciute, ed ogni altra organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sull'aggiornamento dell'ordinamento regionale, possono far pervenire all'ufficio di coordinamento la loro richiesta di adesione ad un organismo interattivo, denominato *Forum*, il quale è regolarmente informato sui lavori della convenzione, nonché auditato e consultato con le modalità definite dalla convenzione medesima.

2. Il *Forum* è coordinato da un responsabile appositamente designato dall'ufficio di coordinamento, scelto tra i componenti dello stesso.

Art. 7.

Durata dei lavori

1. La convenzione deve sottoporre al consiglio regionale il documento finale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c*), entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione resta in carica sino all'approvazione definitiva; da parte del Parlamento, degli eventuali provvedimenti legislativi di iniziativa del consiglio regionale ai sensi dell'art. 50, comma secondo, dello statuto speciale e, in ogni caso, non oltre la scadenza della legislatura regionale in corso.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in euro 60.000 per l'anno 2007, grava sul bilancio del consiglio regionale e trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio del consiglio stesso per l'anno 2007.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 dicembre 2006.

CAVERI

(*Omissis*)

07R0141

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 novembre 2006, n. 0347/Pres.

Legge regionale n. 7/2005. Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, recante «Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro», di seguito denominata legge;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge, che prevede che l'accreditamento dei Punti di ascolto attivabili all'interno dei progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro di cui al comma 1 sia disposto sulla base di un regolamento regionale;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 1, della legge, che stabilisce che la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavoro, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, indicando le modalità di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti che prevedano anche l'attivazione dei punti di ascolto;

Ritenuto, attesa la connessione prevista dalla legge tra l'accreditamento dei punti di ascolto e la disciplina dei progetti di cui all'art. 2, di dare attuazione in unico testo regolamentare alle previsioni di cui ai sopra citati articoli 2, comma 3, e 6, comma 1, della legge;

Sentita la commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, che ha esaminato nella seduta del 19 ottobre 2006 il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2006, n. 2510, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto»;

Sentita, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 6, comma 1, della legge, la competente commissione del consiglio regionale, che nella seduta di data 7 novembre 2006 ha esaminato il citato il testo di regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 novembre 2006, n. 2660;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 novembre 2006

ILLY

Legge regionale n. 7/2005 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro). Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto».

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, al fine di dare attuazione alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), di seguito denominata legge:

a) disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge, i criteri di ammissibilità e le modalità di finanziamento di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro, che abbiano lo scopo di accrescere la conoscenza del fenomeno, ridurre l'incidenza e la frequenza e promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo;

b) stabilisce, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge, le modalità ed i requisiti necessari per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati punti di ascolto, che potranno essere attivati con i progetti di cui alla lettera a);

e) stabilisce, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge, i criteri per la valutazione dei requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti di cui alla lettera a) e all'accreditamento dei punti di ascolto che da essi sono costituiti e dipendono, tenendo conto delle finalità istituzionali e delle competenze dei soggetti stessi.

2. Il presente regolamento non si applica ai punti di ascolto e assistenza istituiti presso le aziende per i servizi sanitari ovvero a quelli di area vasta nell'ambito delle rispettive unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (U.O.P.S.A.L.), ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge.

Capo II

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI E ALLA COSTITUZIONE DI PUNTI DI ASCOLTO

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammessi alla presentazione dei progetti di cui all'art. 1 e all'accreditamento dei punti di ascolto che da essi sono costituiti e dipendono i seguenti soggetti, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3:

- a) gli enti locali della Regione, singoli o associati;
- b) le associazioni di volontariato;
- c) le associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale;
- d) le organizzazioni sindacali;
- e) le organizzazioni datoriali di categoria.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità dei soggetti

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, i soggetti di cui all'art. 2 devono:

a) essere dotati di un atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che contenga l'espressa indicazione della sede legale, la quale deve essere compresa nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) essere dotati di uno statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche dell'ente, l'associazione o l'organizzazione assume:

1) la struttura organizzativa del soggetto e l'attribuzione della rappresentanza legale;

2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione;

3) le finalità istituzionali del soggetto, le quali debbono essere rivolte alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori;

c) poter dimostrare l'affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo e degli organi statutari che, all'atto della presentazione della domanda, non devono:

1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;

2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;

d) poter dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi;

e) poter dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di pari opportunità, nonché di tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 2087 del codice civile;

f) poter documentare, mediante comprovata attività svolta al fine di offrire sostegno e aiuto a lavoratrici e lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo di aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro e poter altresì documentare, mediante comprovate partecipazioni a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa, promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, di aver instaurato consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

g) poter documentare di avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro.

2. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), numero 1) e numero 2), purché iscritti, alla data di presentazione della domanda, al registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli-Venezia Giulia, di cui al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. (Regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato), oppure al registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Friuli-Venezia Giulia, di cui al decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres. (Regolamento per la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni.

4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), purché partecipanti, alla data di presentazione della domanda, al tavolo della concertazione generale regionale secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.

5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e f), purché partecipanti, alla data di presentazione della domanda, al tavolo della concertazione generale regionale secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.

*Capo III*PROGETTI CONTRO LE MOLESTIE MORALI
E PSICOFISICHE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Art. 4.

Finalità e contenuto dei progetti

1. I progetti sono finalizzati a realizzare azioni informative e divulgative atte ad accrescere la conoscenza e la sensibilità sociale sul problema delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e a promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attraverso l'attivazione di punti di ascolto.

2. Ciascun progetto deve indicare:

a) le azioni e le iniziative che si intendono attivare;
b) il percorso di realizzazione e i suoi obiettivi;
c) l'utenza a cui è rivolto;
d) i prodotti informativi e divulgativi che si intendono realizzare;
e) i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto territoriale, e gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione del loro raggiungimento;

f) l'eventuale attivazione di punti di ascolto, corredata da un programma dettagliato delle attività che i punti di ascolto intendono svolgere;

g) le professionalità degli operatori o collaboratori coinvolti nel progetto, al di fuori di quelli operanti negli eventuali Punti di ascolto, con espressa indicazione dei nominativi e dei *curricula*, qualora i soggetti siano già individuati;

h) le eventuali collaborazioni e convenzioni che si intendono attivare, con particolare riferimento a quelle con le università, le aziende per i servizi sanitari, gli uffici dei consiglieri di parità e del difensore civico, corredate da documentazione di intese ed accordi, qualora già raggiunti ovvero in via di definizione;

i) i tempi di realizzazione, anche prevedendo lo sviluppo in fasi di avanzamento;

j) il piano finanziario, con indicazione del costo massimo reventivato per la realizzazione del progetto, suddiviso analiticamente per singole voci di spesa.

3. Il progetto deve avere inizio non oltre sei mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento e deve concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. In fase di prima applicazione, i progetti presentati ai sensi dell'art. 6, comma 2, devono concludersi entro il 31 dicembre 2007.

5. I progetti possono essere presentati dai soggetti di cui al capo II anche in associazione o convenzione tra loro. In questo caso i progetti devono essere predisposti sulla base di un protocollo d'intesa, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti medesimi ed allegato alla domanda, nel quale è indicato il soggetto capofila che viene considerato responsabile dell'attuazione del progetto e beneficiario del finanziamento previsto dal presente regolamento. Non è ammesso il partenariato tra soggetti diversi da quelli di cui al capo II, ferma restando la possibilità di attivare, nell'ambito dei progetti, le eventuali collaborazioni di cui al comma 2, lettera h).

6. Qualora il progetto preveda l'attivazione di punti di ascolto di cui al capo IV, contestualmente alla domanda di finanziamento del progetto deve essere presentata, nello stesso plico, la domanda di accreditamento, secondo quanto disposto all'art. 6.

7. Il mancato accreditamento dei punti di ascolto non consente il finanziamento del progetto per la parte connessa alle attività dei punti di ascolto medesimi.

8. I progetti non possono prevedere l'attivazione di servizi di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori erogati con modalità ed in strutture diverse da quelle denominate punti di ascolto, definite e accreditate in base a quanto disposto al capo IV.

Art. 5.

Spese ammissibili e intensità del finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento tutte le spese strettamente riconducibili alle attività di realizzazione del progetto e di attivazione di eventuali punti di ascolto.

2. Non sono ammissibili al finanziamento, salvo quanto previsto dal comma 3, le spese generali connesse all'attuazione dei progetti, riguardanti, in particolare, utenze, materiali di consumo, spese per affitto di locali ed emolumenti per il personale impiegato.

3. Nei progetti che prevedono l'attivazione di punti di ascolto sono ammissibili al finanziamento gli emolumenti erogati ad esperti e professionisti, nonché le spese di primo impianto ed avviamento riguardanti, in particolare, acquisto di attrezzature e materiale tecnologico.

4. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese per il rilascio delle fidejussioni di cui all'art. 9, comma 2.

5. Ciascun progetto è finanziabile fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e comunque fino ad un limite massimo di euro 50.000,00.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento dei progetti e di accreditamento degli eventuali punti di ascolto sono trasmesse, a pena di inammissibilità, all'ufficio protocollo della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro il 10 giugno di ciascun anno.

2. In fase di prima applicazione, per il solo anno 2006, le domande di finanziamento dei progetti e di accreditamento degli eventuali punti di ascolto, devono, a pena di inammissibilità, pervenire all'ufficio protocollo della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, a partire dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il termine perentorio delle ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo a tale data.

3. Le domande sono corredate da una scheda istruttoria conoscitiva e dalla documentazione necessaria per la valutazione dei requisiti.

4. Con decreto del direttore del servizio lavoro sono predisposti e resi disponibili, anche attraverso pubblicazione nel sito Internet della Regione, i modelli di domanda, nonché la scheda istruttoria conoscitiva e le indicazioni relative alla documentazione da produrre.

5. Non sono ammissibili domande di accreditamento di punti di ascolto presentate senza un contestuale progetto che ne preveda l'attivazione.

6. Le domande presentate in difformità da quanto previsto dal presente regolamento non sono ammissibili al finanziamento.

Art. 7.

Modalità e criteri di valutazione dei progetti

1. Il Servizio lavoro della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominato ufficio competente, provvede all'istruttoria delle domande e alla presentazione dei progetti alla commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche, di seguito denominata commissione integrata, la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge, provvede all'esame e alla valutazione degli stessi, formulando una graduatoria.

2. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) ai progetti che prevedono l'attivazione di punti di ascolto sono attribuiti da un minimo di 10 e fino a un massimo di 40 punti tenuto conto di:

1) programma delle attività che il punto di ascolto intende svolgere: da 2 a 10 punti;

2) quantità e qualità del servizio offerto, valutato in base alle modalità organizzative e gestionali, agli orari di apertura al pubblico nonché alla qualità e alle competenze di tutto il personale di cui il punto di ascolto si avvale in relazione alle mansioni affidate: da 3 a 20 punti;

3) numero dei punti di ascolto, loro dislocazione territoriale in relazione al potenziale bacino d'utenza: da 5 a 10;

b) ai progetti che prevedono un partenariato tra i soggetti di cui al capo II, ai sensi dell'art. 4, comma 4, sono attribuiti fino a 20 punti tenuto conto di:

1) partecipazione al partenariato di una o più province: fino a 6 punti;

2) partecipazione al partenariato di uno o più comuni, anche costituiti in ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER): fino a 3 punti;

3) esperienze maturate e iniziative realizzate in materia da ciascuno dei soggetti in partenariato: fino a 3 punti;

4) numero e qualità dei collaboratori, esclusi quelli inseriti negli eventuali punti di ascolto: fino a 2 punti;

5) natura e qualità delle risorse messe a disposizione da ciascun soggetto in partenariato: fino a 6 punti;

c) ai progetti che prevedono collaborazioni e convenzioni con le aziende per i servizi sanitari, le università di Trieste e Udine o con altri soggetti che abbiano competenze istituzionali in materia sono attribuiti fino a 11 punti;

d) ai progetti che evidenzino particolare attenzione all'impatto di genere del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sono attribuiti fino a 15 punti;

e) in relazione ai contenuti del progetto sono attribuiti fino a di 14 punti, tenuto conto di:

1) azioni e iniziative previste, prodotti che si intendono realizzare, potenziale utenza e risultati attesi: fino a 6 punti;

2) coerenza con le linee programmatiche previste nel «Piano regionale triennale 2006-2008 per le attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro» e nel «Programma regionale triennale di politica del lavoro 2006-2008»: fino a 4 punti;

3) fattibilità, in termini di mezzi organizzativi, congruenza finanziaria e cofinanziamenti: fino a 4 punti.

3. Il punteggio massimo attribuibile è punti 100. La soglia minima per il collocamento in graduatoria è 45 punti. In caso di parità del punteggio finale a più progetti, si prende in considerazione, nell'ordine, il punteggio ottenuto nei criteri *b)*, *c)* ed *e)*.

4. I progetti che prevedono l'attivazione di punti di ascolto sono valutati ai sensi del comma 2, lettera *a)* soltanto se i punti di ascolto medesimi risultano accreditati dalla Regione ai sensi del capo IV.

Art. 8.

Concessione del finanziamento

1. Dopo l'approvazione della graduatoria, il direttore del servizio lavoro, con decreto, provvede alla concessione del finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

2. Ciascun soggetto beneficiario del finanziamento deve comunicare per iscritto all'ufficio competente l'avvenuta attivazione del progetto nel rispetto del termine di cui all'art. 4, comma 3. Nel caso di mancata attivazione del progetto entro tale termine il contributo è revocato.

Art. 9.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è erogato ad avvenuta conclusione del progetto, e dietro richiesta del soggetto beneficiario, previa trasmissione:

a) di un dettagliato rapporto finale sull'attività svolta, redatto dal soggetto responsabile dell'attuazione del progetto;

b) della rendicontazione delle spese sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) di copia delle eventuali convenzioni attivate, qualora previste nel progetto e non ancora trasmesse all'ufficio competente;

d) di copia di ogni materiale informativo e divulgativo realizzato nell'ambito del progetto, con autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento delle spese ammesse, successivamente all'attivazione del progetto e previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo è erogato ad avvenuta conclusione del progetto, con le modalità previste dal comma 1.

Capo IV

PUNTI DI ASCOLTO

Art. 10.

Risorse e strutture

1. Ogni punto di ascolto, per svolgere le funzioni previste all'art. 3, comma 2, della legge, si avvale, almeno delle seguenti risorse umane, garantendo l'impiego delle stesse con continuità nel tempo:

a) uno o più operatori, incaricati dal soggetto da cui il punto di ascolto è costituito e dipende di curare la gestione delle attività e degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 13;

b) un medico specialista in medicina del lavoro;

c) un medico specialista in medicina legale;

d) uno psicologo, in possesso di laurea magistrale ed iscritto nella sezione A dell'albo dell'ordine degli psicologi, o un medico specialista in psichiatria;

e) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.

2. Qualora vi siano più operatori nello stesso punto di ascolto, uno di essi assume la funzione di coordinatore.

3. Gli operatori e il coordinatore possono essere individuati nelle persone dei professionisti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del comma 1.

4. Il personale del punto di ascolto non può svolgere compiti di vigilanza o far parte dei punti di ascolto e assistenza istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge. Presso il punto di ascolto non può operare il personale che svolge compiti di vigilanza presso le aziende per i servizi sanitari e il personale dei punti di ascolto e di assistenza.

5. Ogni punto di ascolto dispone di un'unica sede, ubicata nel territorio della Regione, collocata in un unico edificio e corredata dalle risorse strumentali e logistiche necessarie. La sede deve essere nella disponibilità del soggetto da cui il punto di ascolto è costituito e dipende e deve essere costituita almeno da:

a) un locale idoneo dedicato all'organizzazione e alla gestione del servizio fornito agli utenti;

b) un locale idoneo deputato all'effettiva e diretta attività di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali.

Art. 11.

Accreditamento dei punti di ascolto

1. Con l'atto di accreditamento la Regione riconosce ai soggetti da cui i punti di ascolto sono costituiti e dipendono la facoltà di attivare i punti di ascolto medesimi per interventi di informazione, prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.

2. Ogni soggetto, in possesso dei requisiti di cui al capo II, può richiedere l'accREDITAMENTO di più punti di ascolto, ciascuno dei quali è accreditato in base a documentata rispondenza ai requisiti di cui al presente capo.

3. Le procedure di accreditamento hanno lo scopo di verificare e valutare:

a) l'esistenza e l'adeguatezza delle risorse umane di cui ogni punto di ascolto si avvale.

b) la disponibilità dei locali e delle strutture, nonché la loro idoneità in base alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza;

c) l'idoneità delle risorse materiali e tecnologiche necessarie all'erogazione delle attività.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera *a)*, il soggetto da cui il punto d'ascolto è costituito e dipende deve allegare alla domanda di accreditamento copia di contratti di lavoro o di convenzioni, in cui siano esplicitate le mansioni di ciascuno dei soggetti operanti nei punti di ascolto, corredati da *curricula* che attestino e documentino competenze e pluriennale qualificata esperienza degli stessi in materia di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti concernenti le molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

5. Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera *b)*, il soggetto da cui il punto di ascolto è costituito e dipende deve allegare alla domanda:

a) atti o autocertificazioni che attestino che la sede è nella disponibilità continuativa nel tempo del soggetto;

b) atti o autocertificazioni di conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta ed alla presenza di lavoratori dipendenti, collaboratori ed utenti esterni;

c) descrizione dei locali in cui si evidenzia che gli spazi riservati ai colloqui individuali garantiscono il rispetto della riservatezza e sono distinti dai locali ad uso amministrativo;

6. Nel caso di sedi o spazi non di proprietà del soggetto, l'idoneità degli stessi alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza deve essere comunque documentata a cura del soggetto che ne gode la disponibilità.

7. Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera *c)*, il soggetto da cui il punto di ascolto è costituito e dipende deve allegare:

a) atti o autocertificazioni di disponibilità di arredi e attrezzature idonee a consentire un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio in funzione del numero di dipendenti o collaboratori coinvolti nelle attività ivi realizzate;

b) atti o autocertificazioni di disponibilità di idonee dotazioni tecnologiche quali, in particolare, una linea telefonica e fax ed un indirizzo di posta elettronica esclusivi, nonché di mobili con serratura idonei a conservare la documentazione raccolta nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

8. Le domande di accreditamento dei punti di ascolto, corredate dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, sono presentate, a pena di inammissibilità, contestualmente alla domanda di finanziamento del progetto, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6.

Art. 12.

Procedure di accreditamento ed esiti

1. L'ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione di un parere sull'accREDITAMENTO da parte della commissione integrata.

2. La verifica dei requisiti può essere completata con l'ispezione in sede.

3. Il direttore del servizio lavoro provvede, con proprio decreto, all'accREDITAMENTO del punto di ascolto o al diniego dello stesso, dandone comunicazione al soggetto da cui esso è costituito e dipende.

Art. 13.

Attività, obblighi e adempimenti dei punti di ascolto

1. Ogni punto di ascolto, al fine di offrire aiuto e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori e a cura del personale di cui esso si avvale, secondo le mansioni e ruoli di ciascuno:

a) acquisisce il consenso informato delle lavoratrici e dei lavoratori che vi si rivolgono relativamente al trattamento dei dati personali e informa gli stessi sull'obbligo di referto che cade in capo agli esercenti una professione sanitaria;

b) offre alle lavoratrici e ai lavoratori, che vi si rivolgono in quanto si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, la possibilità di effettuare colloqui con i professionisti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico legata a molestie o altre forme di pressione psicologica;

c) segnala, nel rispetto delle disposizioni di legge ed informata la persona interessata, all'INAIL e alle strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, ovvero alle U.O.P.S.A.L. e alla direzione provinciale del lavoro, eventuali situazioni di presunte molestie morali e psicofisiche, con particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro o siano insorte malattie professionali o da lavoro.

2. I professionisti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, hanno obbligo di svolgere attività di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori nella sede di ogni punto di ascolto. Tali attività:

a) si qualificano come mera consulenza e non contemplano terapie psicologiche e mediche né assistenza legale alle lavoratrici ed ai lavoratori;

b) sono garantite a tutte le lavoratrici e i lavoratori in orari compatibili con i loro orari di lavoro;

c) sono erogate con costo a carico del punto di ascolto, senza alcun onere per le lavoratrici e i lavoratori.

3. Al fine di facilitare l'eventuale presa in carico della terapia psicologica o medica delle lavoratrici e delle lavoratori che richiedessero tali prestazioni, i punti di ascolto definiscono convenzioni con le singole strutture del servizio sanitario regionale sulla base di protocolli predisposti e promossi dalla commissione integrata ed approvati dalla direzione centrale salute e protezione sociale.

4. Ogni punto di ascolto accreditato, inoltre:

a) redige e invia al ufficio competente, entro il 10 luglio e 10 gennaio di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività svolta, la quale è inoltrata, a cura dell'ufficio competente, alla commissione integrata e all'agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

b) fornisce alla commissione integrata e all'agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in Regione, nei tempi e secondo le modalità dalle stesse stabilite;

c) promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio-psico-fisico sul luogo di lavoro.

5. Gli operatori dei punti di ascolto, ivi compreso l'eventuale coordinatore, sono tenuti a partecipare ai programmi formativi per operatrici e operatori di punti di ascolto che sono proposti dalla commissione integrata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)* della legge, ed attuati dalla Regione anche tramite le convenzioni con le università di Trieste e di Udine previste all'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 18/2005, anche in partenariato con altri enti di formazione riconosciuti.

6. Il legale rappresentante del soggetto da cui ogni punto di ascolto è costituito e dipende risponde di tutte le attività del punto di ascolto, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della sicurezza di tutte le persone che frequentano la sede.

Art. 14.

Variazioni successive all'accREDITAMENTO

1. Qualora, successivamente all'accREDITAMENTO, intervengano modifiche relative alle strutture e alle risorse umane impiegate nei punti di ascolto, il soggetto da cui il punto di ascolto è costituito e dipende deve darne comunicazione all'ufficio competente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 15.

Elenco dei punti di ascolto accreditati

1. L'ufficio competente predispose un elenco dei punti di ascolto accreditati, che è tenuto aggiornato e pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'ufficio competente provvede, con cadenza annuale, alla revisione dell'elenco per verificare il permanere dei requisiti cui l'accREDITAMENTO è subordinato, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività previste.

3. Ai fini di cui al comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, i soggetti da cui i punti di ascolto sono costituiti e dipendono debbono trasmettere una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al presente capo.

4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma ovvero di revoca dell'accREDITAMENTO e di cancellazione dall'elenco, disposto dal direttore del servizio lavoro.

5. L'ufficio competente può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli e verifiche, anche a campione, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accREDITAMENTO e per valutare l'implementazione della qualità del servizio.

Art. 16.

Revoca dell'accreditamento e cancellazione

1. La revoca dell'accreditamento e la cancellazione di un punto di ascolto dall'elenco è disposta dal direttore del servizio lavoro, sentita la commissione integrata, nei seguenti casi:

- a) richiesta espressa da parte del soggetto da cui il punto di ascolto è costituito e dipende;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) accertata violazione degli obblighi e adempimenti di cui all'art. 13.

Art. 17.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

07R0008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 novembre 2006, n. 0353/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione.

(Pubblicato nel *suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») il cui art. 96 autorizza l'Amministrazione regionale a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Visto che il comma 3 dell'art. 96 della citata legge regionale n. 29/2005 stabilisce che, con regolamento, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 29/2005, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2276;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 novembre 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ivi previste a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

2. Il presente regolamento disciplina altresì gli obblighi e gli adempimenti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni medesime.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) al Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 98, comma 5, della legge, di seguito denominato Comitato di gestione;

b) a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. con sede a Udine, di seguito denominato Mediocredito;

c) alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzionate con Mediocredito ai sensi dell'art. 96, comma 2, della legge, di seguito denominate banche;

d) alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito denominate imprese.

Art. 3.

Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse in regime «*de minimis*», nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. L'entità dell'aiuto in termini «*de minimis*» è determinata in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato «A».

Art. 4.

Imprese beneficiarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, beneficiano delle agevolazioni le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) iscritte nei registri, negli albi ovvero nei ruoli previsti per l'esercizio della relativa attività dalla normativa nazionale o regionale e operanti nei settori di attività economica come specificati, ai sensi della normativa vigente, con decreto del direttore centrale delle attività produttive.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa, necessari per poter accedere alle agevolazioni, sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. (regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000»), pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2.

3. Le domande per l'accesso alle agevolazioni possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita IVA. L'avvenuta iscrizione è comunque documentata e accertata entro la data di concessione dell'agevolazione.

Art. 5.

Imprese escluse

1. Non possono beneficiare delle agevolazioni le seguenti tipologie d'impresa:

- a) le imprese che operano nel settore dei trasporti e negli altri settori esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001;
- b) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

Art. 6.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative concernenti i seguenti programmi di investimento:

- a) l'ammodernamento e l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa;
- b) l'acquisto di macchine per il trasporto e movimento delle merci, di attrezzature, di macchine d'ufficio ed arredi necessari per l'esercizio dell'attività, di automezzi e di altri beni mobili strumentali strettamente funzionali all'attività esercitata e non suscettibili d'impiego diverso o promiscuo;
- c) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa;
- d) gli investimenti per dimostrazioni e pubblicità;
- e) l'introduzione del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici denominato Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) nelle aziende di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) l'introduzione dei sistemi di qualità;
- g) l'introduzione, l'uso e lo sviluppo del commercio elettronico;
- h) la costituzione di campionamenti;
- i) l'acquisizione di assistenza tecnica e consulenza per l'adozione di nuove tecniche gestionali;
- j) il rafforzamento della struttura finanziaria aziendale tramite il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine.

2. Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative di ammodernamento e ampliamento di immobili destinati, per la natura dell'impresa richiedente, alla locazione.

Art. 7.

Tipologia delle agevolazioni e condizioni generali di ammissibilità

1. Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie in forma di contributo in conto interessi in relazione ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione, da parte delle predette imprese, delle iniziative di cui all'art. 6.

2. Le iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e h) sono ammissibili ad agevolazione solo se realizzate e destinate alle unità operative delle imprese situate sul territorio regionale. Le rimanenti iniziative, specificate all'art. 6, comma 1, lettere d), g), i) e j), sono ammissibili ad agevolazione a condizione che la sede legale dell'impresa richiedente e una o più unità operative della stessa siano ubicate in territorio regionale.

3. Le iniziative sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente con riferimento alle attività risultanti dai registri, dagli albi ovvero dai ruoli di cui all'art. 4, comma 1, al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto, di altre imposte e tasse nonché delle spese accessorie.

4. Le iniziative sono realizzate in data successiva a quella di presentazione, da parte del soggetto richiedente, della domanda diretta a ottenere l'agevolazione.

5. Sono finanziati unicamente beni mobili nuovi di fabbrica.

6. L'acquisto di automezzi può riguardare esclusivamente le seguenti tipologie d'investimento:

- a) gli autocarri destinati al trasporto di merci;
- b) gli automezzi strettamente funzionali all'attività esercitata;
- c) le autovetture per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

7. Sono ammessi gli investimenti relativi all'ammodernamento e all'ampliamento di beni immobili non di proprietà purché posseduti dall'impresa richiedente l'agevolazione, in base a un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento bancario.

8. Nel caso le iniziative finanziate siano realizzate direttamente dall'impresa richiedente l'agevolazione, sono ammissibili i soli oneri sostenuti per l'acquisto di materiali e di servizi di terzi.

9. L'operazione di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine è ammessa soltanto in presenza di una situazione, accertata dalla banca concedente il finanziamento, non irrimediabilmente compromessa e deve essere finalizzata al riequilibrio e al risanamento della situazione finanziaria aziendale. L'impresa non può richiedere un nuovo intervento di consolidamento prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento bancario.

10. Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative poste in essere a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese, fatti salvi gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, in ogni caso nel rispetto del limite «*de minimis*» fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001.

Art. 9.

Condizioni generali delle operazioni di finanziamento bancario

1. Le operazioni di finanziamento hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni. Al fine di definire tale durata le banche concedenti il finanziamento considerano il tipo e la durata operativa dei beni finanziati. Qualora l'operazione preveda anche iniziative comprese tra quelle di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), la durata dell'operazione deve essere necessariamente di cinque anni.

2. I finanziamenti sono attivati per assicurare una copertura massima del 75 per cento del programma d'investimento ritenuto ammissibile ovvero, in caso di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, delle passività determinate con le modalità di cui all'art. 14, comma 3.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolabili è pari a 10 mila euro e quello massimo a 100 mila euro.

4. Le operazioni di finanziamento sono poste in essere a tasso fisso pari a quello di riferimento fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore ai diciotto mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso annuo così definito è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

5. I piani d'ammortamento, che prevedono scadenze semestrali posticipate e la corresponsione degli interessi calcolati sui debiti residui con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono definiti in base a una delle seguenti modalità:

- a) quota capitale costante;
- b) rata costante.

6. L'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione e il piano di rientro non prevede un periodo di preammortamento.

Art. 10.

Modalità di determinazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione relativa ai finanziamenti decorre dalla data dell'erogazione del finanziamento e cessa con la scadenza dell'ultima rata di ammortamento. L'agevolazione non può essere erogata prima dell'avvenuto completamento dei programmi d'investimento.

2. L'ammontare dell'agevolazione corrisponde a una quota degli interessi pagati dalle imprese beneficiarie, pari al 50 per cento di quelli definiti con le modalità di cui all'art. 9 sui medesimi debiti residui, nel rispetto del limite «*de minimis*».

3. L'agevolazione compete solo relativamente alle rate di ammortamento corrisposte per intero da parte delle imprese beneficiarie.

Art. 11.

Procedimento per la concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse con procedimento valutativo a sportello previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Le domande, il cui schema è approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono presentate presso la banca concedente il finanziamento che ne attesta la data di ricevimento.

3. Ad avvenuta erogazione del finanziamento, la banca trasmette a Mediocredito, entro centottanta giorni dalla presentazione e non oltre sessanta giorni dall'erogazione del relativo finanziamento, le domande ricevute, che vengono acquisite da una specifica gestione. A ciascuna domanda è attribuito un numero di posizione progressivo, in base all'ordine cronologico di arrivo alla predetta gestione.

4. Le domande di cui al comma 3 sono corredate da una dichiarazione della banca che attesta:

- a) l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente;
- b) le informazioni riguardanti l'avvenuta stipula del contratto e l'erogazione del finanziamento;
- c) la descrizione dell'intervento realizzato con l'indicazione degli importi ammissibili a finanziamento;
- d) l'avvenuto accertamento dei requisiti oggettivi dell'iniziativa finanziata.

5. Qualora la domanda contenga anche le iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), i termini indicati al comma 3 sono fissati in due anni dalla data di presentazione della domanda e sessanta giorni dall'erogazione del finanziamento. In tali casi è consentito alla banca anticipare la trasmissione della sola domanda a Mediocredito, a prescindere dall'erogazione del relativo finanziamento. La domanda è corredata da una comunicazione della banca attestante l'avvenuta concessione del finanziamento. In tal caso l'istruttoria per la concessione del contributo è sospesa fino alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

6. Mediocredito comunica alle banche e alle imprese richiedenti entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione delle domande il relativo numero di posizione assegnato e, relativamente ai finanziamenti non ancora erogati, la sospensione dell'iter per la concessione dell'agevolazione.

7. Mediocredito attiva l'istruttoria per le domande ricevute tendente a verificare e accertare:

- a) la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche e dalle imprese richiedenti;
- b) la disponibilità dei fondi, con riferimento alla data di ricevimento della domanda.

8. Su richiesta di Mediocredito, la banca fornisce, entro sessanta giorni, l'eventuale documentazione integrativa ovvero esplicativa resasi necessaria in base alle risultanze dell'istruttoria.

9. Mediocredito determina l'entità dei contributi relativi alle domande per cui risulta erogato il finanziamento e le sottopone all'esame del Comitato di gestione.

10. Ai sensi dell'art. 97 della legge, il Comitato di gestione delibera in merito all'ammissibilità delle iniziative, alla concessione delle agevolazioni, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi necessari alle proprie determinazioni, al diniego delle domande con adeguata motivazione.

11. Mediocredito comunica alla banca e all'impresa richiedente l'esito della domanda entro i quindici giorni lavorativi successivi e nel caso di accoglimento, trasmette un dettaglio dei contributi che verranno erogati alle singole scadenze.

12. Il contributo è riconosciuto alle imprese beneficiarie solo dopo aver accertato che il nuovo aiuto non comporti il superamento del limite di 100 mila euro previsto per gli aiuti «*de minimis*» concessi nel triennio di riferimento. A tal fine l'impresa beneficiaria presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti i contributi «*de minimis*» eventualmente ottenuti nel triennio precedente alla data di concessione dell'agevolazione.

13. I fondi per le agevolazioni sono utilizzati con le seguenti modalità:

a) le quote di contributo relative a scadenze già decorse sono prelevate dalle disponibilità conferite dall'amministrazione regionale e riconosciute alle imprese beneficiarie per il tramite delle banche concedenti i finanziamenti;

b) le quote di contributo relative a scadenze future sono attualizzate secondo le procedure previste e quindi prelevate dalle disponibilità di cui alla lettera a). I contributi sono riconosciuti alle imprese beneficiarie per il tramite delle banche concedenti i finanziamenti in corrispondenza delle scadenze delle rate del finanziamento agevolato.

14. La rinuncia dell'impresa beneficiaria va comunicata a Mediocredito per il tramite della banca. Per effetto della stessa decadono automaticamente le domande già presentate o le eventuali agevolazioni già concesse.

Art. 12.

Obblighi delle imprese beneficiarie

1. In sede di stipula del contratto di finanziamento l'impresa si impegna a:

a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori);

b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze, effettivamente interessate dalle iniziative oggetto dell'agevolazione, ai funzionari dell'amministrazione regionale e a quelli della banca concedente il finanziamento per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 15;

c) comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, alla banca concedente il finanziamento e al comitato di gestione la cessazione dell'attività finanziata ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;

d) rilasciare alla banca concedente il finanziamento, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 14.

Art. 13.

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione dell'agevolazione. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo complessivo degli interessi legali.

Art. 14.

Vincolo di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione

1. Le imprese beneficiarie mantengono, pena la revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inadatti all'uso possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni. Per tali beni non può essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

3. Nel caso di conferimento, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto di agevolazione, trasformazione, fusione d'impresa, successione *mortis causa* nella proprietà dell'azienda, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'agevolazione può essere confermata dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 15.

Documentazione, controlli e accertamenti

1. In fase di erogazione dei finanziamenti, le banche interessate acquisiscono agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dell'agevolazione.

2. La documentazione di spesa è vistata in originale dalla banca concedente il finanziamento, dopo la concessione dell'agevolazione, con la seguente dicitura «Spesa finanziata in tutto o in parte con le agevolazioni previste dall'art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale.

3. Relativamente alle operazioni di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, previste dall'art. 6, comma 1, lettera j), la banca concedente il finanziamento redige una relazione istruttoria con la quale, raffrontando attività e passività a breve termine dell'impresa richiedente, determina l'importo delle passività da consolidare.

4. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni delle imprese beneficiarie e delle banche.

5. La Direzione centrale attività produttive effettua presso Mediocredito, le banche ovvero direttamente presso le imprese beneficiarie, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.

Art. 16.

Decadenza e revoca

1. Le agevolazioni sono revocate nei casi in cui sono posti in essere comportamenti difforni dalle disposizioni normative e regolamentari.

2. Le revocazioni delle agevolazioni operano dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata antecedente l'evento che ha determinato la revoca.

3. Le agevolazioni sono revocate, con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti secondo le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, nei seguenti casi:

a) mancata destinazione del finanziamento oggetto di agevolazione agli scopi previsti dalla legge;

b) agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o infedeli;

c) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 1.

4. L'alienazione del bene oggetto dell'agevolazione dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, comporta la revoca dell'agevolazione stessa a partire dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata precedente alla data in cui si è verificato l'evento.

5. Le banche concedenti le agevolazioni segnalano a Mediocredito situazioni o fatti che risultino ostativi alla concessione o al mantenimento della contribuzione alla luce delle disposizioni normative e regolamentari.

6. Le quote di agevolazione non più spettanti alle imprese beneficiarie sono restituite a Mediocredito e destinate in aumento dei fondi disponibili per nuovi interventi agevolativi.

Art. 17.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 19, della legge, per le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina precedente.

Art. 20.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 69/2001.

Art. 21.

Abrogazione

1. È abrogato in particolare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/2002.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») il cui art. 98 istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

Visto che il comma 4 dell'art. 98 della citata legge regionale n. 29/2005 stabilisce che, con regolamento, sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 3 e definiti i criteri, la procedura e le modalità d'intervento;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2273;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 novembre 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti ivi previsti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo.

2. Il presente regolamento disciplina altresì gli obblighi e gli adempimenti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) al Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 98, comma 5, della legge, di seguito denominato Comitato di gestione;

b) a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. con sede a Udine, di seguito denominato Mediocredito;

c) alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominate imprese.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 4.

Imprese beneficiarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, beneficiano dei finanziamenti agevolati le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), iscritte nei registri, negli albi ovvero nei ruoli previsti per l'esercizio della relativa attività dalla normativa nazionale o regionale e operanti nei settori di attività economica come specificati, ai sensi della normativa vigente, con decreto del direttore centrale delle attività produttive.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa, necessari per poter accedere ai finanziamenti agevolati, sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. (regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000»), pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2.

3. Le domande possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli, purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita IVA. L'avvenuta iscrizione è comunque documentata e accertata entro la data di erogazione dell'ultima quota del finanziamento agevolato.

Art. 5.

Imprese escluse

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le seguenti tipologie d'impresa:

a) le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001;

b) le imprese di servizi iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane.

Art. 6.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati le iniziative destinate alla creazione di un nuovo stabilimento commerciale, del turismo o dei servizi, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei processi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione e ammodernamento, concernenti i seguenti programmi di investimento:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresi l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;

b) la realizzazione e la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione e l'acquisizione dell'area;

c) la realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle sole strutture ricettive alberghiere;

d) l'acquisto di macchine per il trasporto e movimento delle merci, di attrezzature, di macchine d'ufficio e arredi necessari per l'esercizio dell'attività, di automezzi e di altri beni mobili strumentali strettamente funzionali all'attività esercitata e non suscettibili d'impiego diverso o promiscuo;

e) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa;

f) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture e impianti necessari per la nautica da diporto;

g) la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di altri impianti e opere inerenti l'attività turistica.

2. Non sono ammissibili ai finanziamenti agevolati le seguenti iniziative:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, la trasformazione, l'ampliamento di immobili destinati, per la natura dell'impresa alla locazione;

b) l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

Art. 7.

Tipologia dei finanziamenti agevolati e condizioni generali di ammissibilità

1. Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie in forma di finanziamento a tasso agevolato, determinato ai sensi dell'art. 9.

2. L'intensità delle agevolazioni è contenuta entro i limiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 0179/Pres. (regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese), pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del 16 agosto 2001, n. 33.

3. Le iniziative di cui all'art. 6 sono ammissibili a finanziamento agevolato solo se realizzate e destinate alle unità operative situate sul territorio regionale.

4. Le iniziative sono avviate in data successiva a quella di presentazione, da parte del soggetto richiedente, della domanda diretta a ottenere il finanziamento agevolato.

5. Sono finanziati unicamente beni mobili nuovi di fabbrica.

6. Sono ammessi gli investimenti relativi all'ammodernamento e alla trasformazione di beni immobili non di proprietà purché posseduti dall'impresa richiedente in base a un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento agevolato.

7. Le iniziative concernenti la costruzione e l'ampliamento di beni immobili sono ammissibili solo nel caso l'impresa richiedente sia piena proprietaria della relativa area ovvero titolare del diritto di superficie della stessa.

8. Nel caso l'iniziativa finanziata sia realizzata direttamente dall'impresa richiedente il finanziamento agevolato, sono ammissibili i soli oneri sostenuti per l'acquisto di materiali e di servizi di terzi.

9. Gli immobili oggetto di acquisto sono finanziati solo qualora non abbiano usufruito, nei dieci anni precedenti la domanda di contributo in esame, di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali aventi il medesimo obiettivo della domanda.

10. Non sono ammissibili a finanziamento agevolato le iniziative poste in essere a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione dei finanziamenti agevolati.

11. Non sono ammesse al finanziamento agevolato le spese sostenute relativamente al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, di altre imposte e tasse nonché delle spese accessorie.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. Il finanziamento agevolato non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese, fatti salvi gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, nel rispetto dei limiti complessivi di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 9.

Condizioni generali delle operazioni di finanziamento agevolato

1. Le operazioni di finanziamento agevolato devono avere una durata non inferiore a cinque anni e, nel caso di investimenti di carattere immobiliare o prevalentemente immobiliare, possono raggiungere la durata massima di quindici anni.

2. Nel caso di investimenti misti, la durata dell'operazione è determinata in base alla tipologia prevalente dei cespiti ammessi a finanziamento e alla loro durata operativa.

3. I finanziamenti sono attivati per assicurare una copertura massima del 75 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.

4. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati è pari a 50 mila euro e quello massimo a 2 milioni di euro.

5. Il tasso del finanziamento agevolato a carico delle imprese beneficiarie è pari al 2 per cento annuo ed è applicato in misura fissa per tutta la durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 2.

6. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, il piano di rientro del finanziamento può prevedere anche un periodo di preammortamento, corrispondente a quello di utilizzo del finanziamento stesso, della durata massima di trenta mesi, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Comitato di gestione a fronte di richieste adeguatamente motivate.

Art. 10.

Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande, il cui schema è approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono presentate a Mediocredito.

3. Mediocredito cura l'istruttoria del procedimento di concessione rispettando l'ordine di arrivo delle domande.

4. Mediocredito, ultimata l'istruttoria e verificata la disponibilità di fondi, sottopone le domande all'esame del Comitato di gestione, il quale delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa al finanziamento agevolato e dispone la concessione del finanziamento.

Art. 11.

Obblighi delle imprese beneficiarie

1. In sede di stipula del contratto di finanziamento con Mediocredito, l'impresa si impegna a:

a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori);

b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'amministrazione regionale e di Mediocredito, per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 14;

c) comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, la cessazione dell'attività finanziata ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;

d) rilasciare a Mediocredito, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 13.

Art. 12.

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione del finanziamento agevolato è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 13.

Vincolo di destinazione dei beni oggetto del finanziamento agevolato

1. Le imprese beneficiarie mantengono, pena la revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni a decorrere dalla data di concessione del finanziamento agevolato. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.

2. Limitatamente alle imprese insediate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e per le quali si applica l'elevazione dell'intensità di aiuto prevista dall'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 179/2001, richiamato all'art. 7, comma 2, l'impresa è tenuta a mantenere l'investimento nella zona ammessa alla deroga per un periodo di almeno cinque anni.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inidonei all'uso, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni; la sostituzione deve essere preventivamente autorizzata da Mediocredito. Per tali beni non può essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

4. Nel caso di conferimento, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto di agevolazione, trasformazione, fusione d'impresa, successione *mortis causa* nella proprietà dell'azienda, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, il finanziamento agevolato può essere confermato dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 14.

Documentazione, controlli e accertamenti

1. In fase di erogazione dei finanziamenti, Mediocredito acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dell'agevolazione.

2. La documentazione di spesa è vistata in originale da Mediocredito, dopo la concessione del finanziamento, con la seguente dicitura «Spesa finanziata in tutto o in parte con le agevolazioni previste dall'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29» e conservata da Mediocredito in originale o in copia conforme all'originale.

3. La direzione centrale attività produttive e la direzione centrale risorse economiche e finanziarie effettuano presso Mediocredito ovvero presso le imprese beneficiarie, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati.

Art. 15.

Decadenza e revoca

1. Il finanziamento agevolato è revocato nei casi in cui sono posti in essere comportamenti difformi dalle disposizioni normative e regolamentari.

2. Il finanziamento agevolato è revocato con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti, secondo le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, nei seguenti casi:

a) mancata destinazione del finanziamento agevolato agli scopi previsti dalla legge;

b) finanziamento agevolato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o infedeli;

c) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 13, commi 1 e 2.

3. L'alienazione del bene oggetto del finanziamento agevolato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 1, comporta la revoca del finanziamento stesso a partire dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 16.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Ai sensi dell'art. 110, commi 7 e 9, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le imprese che abbiano richiesto oppure ottenuto, successivamente all'entrata in vigore della legge, i finanziamenti agevolati previsti dall'art. 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 8 novembre 2004, n. 0357/Pres. (regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'art. 106 della legge regionale 8 novembre 1998, n. 13) possono chiedere, fatta salva la validità della domanda originariamente presentata, la concessione ovvero la conferma del finanziamento agevolato in base alle disposizioni del presente regolamento, purché il finanziamento non sia stato completamente erogato.

Art. 19.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 20.

Norma finale

1. Il presente regolamento non è soggetto all'obbligo di notificazione previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE.

2. Ad avvenuta esecutività, il regime di aiuto di cui al presente regolamento viene comunicato alla Commissione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001, per il tramite della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Art. 21.

Abrogazione

1. È abrogato in particolare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0357/2004.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0051**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 30 novembre 2006, n. 15.****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2007.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 55 del 4 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2007, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2006, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2006.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2007 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2007, ai sensi dell'art. 82, comma 6, della legge regionale n. 13/2000, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 novembre 2006

LORENZETTI

(Omissis)

07R0116**LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 16.**

Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di comuni, province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 57 del 13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l'azione di comuni, province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L'attuazione del principio di sussidiarietà e semplificazione è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

2. Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi sociali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.

3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalità per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità sociale, la compartecipazione.

4. Le attività di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.

Art. 2.

Soggetti della sussidiarietà orizzontale

1. Le attività di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore.

2. I soggetti singoli od organizzati di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di rendere pubbliche le attività autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalità di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all'art. 3. La giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all'interno del *Bollettino ufficiale* Regione Umbria.

Art. 3.

Interventi regionali

1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'art. 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale:

a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni;

b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiarietà orizzontale.

2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'art. 1 da parte di province, comuni e altri enti locali, singoli o associati e autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.

3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del documento annuale di programmazione, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Criteri e modalità

1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore.

2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli e/o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.

3. I progetti devono indicare:

a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;

b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;

c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;

d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;

e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.

4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all'art. 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;

b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;

c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;

d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;

e) benefici riflessi sull'attività amministrativa;

f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.

Art. 5.

Sistemi di monitoraggio

1. La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.

3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 dicembre 2006

LORENZETTI

07R0117

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 17.

Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in riferimento al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2.

Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali

1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'art. 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, indicati nell'allegato 1. La giunta regionale provvede con proprio atto a modificare l'elenco di cui all'allegato 1 a seguito di provvedimenti legislativi istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'allegato aggiornato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il documento annuale di programmazione (DAP) determina gli indirizzi e i criteri, che si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1. Tali indirizzi e criteri sono attuati mediante direttive approvate dalla giunta regionale.

3. Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti di cui al comma 1, restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

4. Per l'anno 2006, fermo restando quanto previsto al comma 3, gli enti, le agenzie e le aziende speciali di cui all'allegato 1, applicano quanto stabilito dagli articoli 22 e 26 del decreto-legge n. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento e il rispetto dei limiti di spesa annuale, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi istituzionali fissati per lo stesso anno.

Art. 3.

Avvalimento Avvocatura regionale

1. I soggetti individuati dalla giunta regionale tra quelli di cui all'allegato 1, si avvalgono, di norma, del patrocinio dell'Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale. La rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti. I rapporti tra i soggetti individuati e l'amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni. La rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all'organizzazione degli enti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 dicembre 2006

LORENZETTI

(*Omissis*).

07R0118

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 18.

Legislazione turistica regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 29 dicembre 2006*)

(*Omissis*).

07R0119

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2006, n. 3.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 dal 30 marzo 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riduzione dei requisiti passivi

1. Ai fini dell'iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formati nell'esercizio di competenza, elencati nell'allegato n. 7, vengono ridotti di euro 2.162.756.614,63, ai sensi dell'art. 37, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

2. I residui passivi formati nell'esercizio di competenza sui capitoli costituenti il nuovo limite di impegno e sui rispettivi capitoli di pagamento, elencati nell'allegato n. 8, da attribuire ai capitoli di pagamento della competenza dell'esercizio finanziario 2005 e successivi vengono ridotti di euro 40.742.035,93.

Art. 2.

Maggiori accertamenti ed impegni

1. È autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli delle «partite di giro» del Titolo VI categoria 61 UPB 611 dell'Entrata e dell'Ambito T Funzione Obiettivo T3 UPB T31 della Spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata	Spesa
Capitolo n. 611101	Capitolo n. T31401
Capitolo n. 611102	Capitolo n. T31402
Capitolo n. 611104	Capitolo n. T31404
Capitolo n. 611106	Capitolo n. T31406
Capitolo n. 611111	Capitolo n. T31408
Capitolo n. 611112	Capitolo n. T31409
Capitolo n. 611113	Capitolo n. T31410
Capitolo n. 611116	Capitolo n. T31413
Capitolo n. 611117	Capitolo n. T31414
Capitolo n. 611120	Capitolo n. T31417
Capitolo n. 611143	Capitolo n. T31423
Capitolo n. 611145	Capitolo n. T31425
Capitolo n. 611125	Capitolo n. T31426
Capitolo n. 611126	Capitolo n. T31427
Capitolo n. 611133	Capitolo n. T31430
Capitolo n. 611134	Capitolo n. T31431
Capitolo n. 611135	Capitolo n. T31432
Capitolo n. 611128	Capitolo n. T31433
Capitolo n. 611136	Capitolo n. T31439
Capitolo n. 611137	Capitolo n. T31440
Capitolo n. 611138	Capitolo n. T31441
Capitolo n. 611147	Capitolo n. T31444
Capitolo n. 611148	Capitolo n. T31445
Capitolo n. 611149	Capitolo n. T31446
Capitolo n. 611150	Capitolo n. T31450

Art. 3.

Sequestri in Tesoreria

1. È autorizzata l'iscrizione nel prospetto «Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali», in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo di euro 20.723.993,29 relativo alle somme sequestrate presso la Tesoreria regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti dall'autorità giudiziaria.

2. Tali somme sono oggetto di recupero, in entrata, negli esercizi successivi (capitoli 331410 e 331540), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a seconda della diversa natura delle stesse somme sequestrate.

Art. 4.

Approvazione del rendiconto

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004 ed il relativo saldo finanziario, composto del Conto finanziario e del Conto del patrimonio con i loro rispettivi allegati, così come risulta dagli articoli seguenti.

Art. 5.

Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione (Titolo I), le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (Titolo II), le entrate extratributarie (Titolo III), le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimento in conto capitale (Titolo IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie a carico della Regione per investimenti (Titolo V), le entrate per contabilità speciali (Titolo VI), accertate nell'esercizio finanziario 2004 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

	Euro
Entrate accertate	11.751.918.151,44 (+)
— delle quali sono state riscosse	10.916.694.605,79 (-)
E rimangono da riscuotere	835.223.545,65

Art. 6.

Spese di competenza

1. Le spese per i Programmi comunitari (Ambito A), le spese per le Attività produttive commerciali e turistiche (Ambito B), le spese per la Programmazione negoziata, i programmi integrati, e la rete delle società per lo sviluppo (Ambito C), le spese per le Infrastrutture e i trasporti (Ambito D), le spese per l'Ambiente, l'energia e il territorio (Ambito E), le spese per l'Istruzione, la formazione e il lavoro (Ambito F), le spese per la Cultura, lo sport e il tempo libero (Ambito G), le spese per la Sanità e i servizi sociali (Ambito H), le spese per gli Organi e le funzioni istituzionali (Ambito R), le spese per le Risorse umane, strumentali e finanziarie (Ambito S) e le Risorse finanziarie e le poste tecniche (Ambito T), impegnate nell'esercizio 2004 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

	Euro
Spese impegnate	14.363.493.345,33 (+)
— delle quali sono state pagate	10.676.765.600,78 (-)
delle quali sono state ridotte, ai sensi:	
— dell'art. 1, comma 1, del presente rendiconto	2.162.756.614,63 (-)
— dell'art. 1, comma 2, del presente rendiconto	40.742.035,93 (-)
E rimangono da pagare	1.483.229.093,99

Art. 7.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2004 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

	Euro
Entrate complessive accertate	11.751.918.151,44 (+)
Spese complessive impegnate	14.363.493.345,33 (-)
Differenza	- 2.611.575.193,89 (-)

Art. 8.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2003 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2003 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessivi:

	Euro
Residui attivi iniziali	4.049.512.054,77 (+)
di cui:	
a) riscossi durante l'esercizio 2004	1.590.642.346,86 (-)
b) eliminati per insussistenza	24.589.433,77 (-)

c) in aumento per rettifiche in sede di accertamento	0 (+)
Restano da riscuotere al 31-12-2004	2.434.280.274,14

Art. 9.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2003 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2003 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessivi:

	Euro
Residui passivi iniziali	1.980.882.503,82 (+)
di cui:	
a) pagati durante l'esercizio 2004	1.466.994.861,06 (-)
b) eliminati in sede di riaccertamento durante l'esercizio 2004 e per perenzione	156.123.735,44 (-)
Restano da pagare al 31-12-2004	357.763.907,32

Art. 10.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

	Euro
Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2003 e precedenti (art. 8)	2.434.280.274,14 (+)
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2004 (art. 5)	835.223.545,65 (+)
Totale residui attivi al 31-12-2004	3.269.503.819,79

Art. 11.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

	Euro
Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2003 e precedenti (art. 9)	357.763.907,32 (+)
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2004 (art. 6)	1.483.229.093,99 (+)
Totale residui passivi al 31-12-2004	1.840.993.001,31

Art. 12.

Disponibilità di cassa

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è stabilito in euro 971.453.720,66 in base alle seguenti risultanze:

	Euro
Avanzo di cassa al 31-12-2003	628.601.223,14 (+)
Riscossioni dell'esercizio 2004:	
a) in conto competenza (art. 5)	10.916.694.605,79 (+)
b) in conto residui attivi (art. 8)	1.590.642.346,86 (+)
Pagamenti dell'esercizio 2004:	
a) in conto competenza (art. 6)	10.676.765.600,78 (-)
b) in conto residui passivi (art. 9)	1.466.994.861,06 (-)
Differenza	992.177.713,95 (+)
Sequestri in Tesoreria regionale (art. 3) ..	20.723.993,29 (-)
Avanzo di cassa al 31-12-2004	971.453.720,66

di cui disponibili presso la Tesoreria Centrale dello Stato euro 24.127.021,25

Art. 13.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è stabilito in euro 2.399.964.539,14 in base alle seguenti risultanze:

	Euro
a) avanzo di cassa al 31-12-2004 (art. 12)	971.453.720,66 (+)
b) residui attivi al 31-12-2004 (art. 10) . . .	3.269.503.819,79 (+)
c) residui passivi al 31-12-2004 (art. 11)	1.840.993.001,31 (-)
Avanzo finanziario al 31-12-2004	2.399.964.539,14

Art. 14.

Avanzo di Amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è stabilito in euro 2.399.964.539,14 in base alle seguenti risultanze:

	Euro
a) differenza di cui all'art. 7 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 2004	2.611.575.193,89 (-)
b) avanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 (legge regionale 17 febbraio 2005, n. 8)	2.697.230.774,09 (+)
c) somma accantonata nel Rendiconto 2003 per essere utilizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31 dicembre 2003	0 (+)
d) eliminazione nell'esercizio 2004 di residui passivi provenienti dall'esercizio 2003 e precedenti (art. 9)	156.123.735,44 (+)
e) riduzione dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 8)	24.589.433,77 (-)
f) aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 8)	0 (+)
g) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (art. 1, comma 1, e 6)	2.162.756.614,63 (+)
h) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (art. 1, comma 2, e 6)	40.742.035,93 (+)
i) sequestri in Tesoreria regionale (artt. 3 e 12)	20.723.993,29 (-)
Avanzo di amministrazione anno finanziario 2004	2.399.964.539,14 (+)
somma accantonata ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento al 31 dicembre 2004	0 (-)
Avanzo di amministrazione a carico dell'esercizio 2005	2.399.964.539,14

Art. 15.

Iscrizione dell'Avanzo di Cassa e di Amministrazione nello stato di previsione dell'esercizio successivo

1. Ai sensi e con le modalità previste dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, l'avanzo di cassa e l'avanzo di amministrazione di cui ai precedenti articoli 12 e 14 vengono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2005.

Art. 16.

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. L'eccedenza delle passività finanziarie e patrimoniali, rispetto alle attività, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, come da Conto patrimoniale, è stabilita in euro 2.292.528.304,65, in base alle seguenti risultanze:

	Euro
ATTIVITÀ:	
Finanziarie	4.240.957.540,45 (+)
di cui residui attivi	(3.269.503.819,79)
di cui fondo cassa	(971.453.720,66)
Patrimoniali	297.980.009,07 (+)
di cui disponibili	(193.866.468,63)
di cui indisponibili	(104.113.540,44)
Totale	4.538.937.549,52 (+)
PASSIVITÀ:	
Finanziarie	1.840.993.001,31 (-)
di cui residui passivi	(1.840.993.001,31)
Patrimoniali	4.990.472.852,86 (-)
di cui residui perenti	(251.717.882,22)
di cui mutui e prestiti obbligazionari	(2.535.256.320,08)
di cui residui passivi eliminati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2	(2.203.498.650,56)
Totale	6.831.465.854,17 (-)
Differenza (Attività - Passività)	- 2.292.528.304,65

Art. 17.

Risultanze del Consiglio regionale

1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2004, comportano un avanzo di amministrazione di euro 2.863.296,88 in base alla seguente dimostrazione:

	Euro
ENTRATA:	
Somme riscosse e da riscuotere a carico della giunta regionale per l'esercizio 2004	65.940.516,38 (+)
Interessi attivi	7.250,03 (+)
Entrate varie ed eventuali	105.296,94 (+)
Partite di giro	10.198.289,04 (+)
Totale entrata	76.251.352,39 (+)
SPESA:	
Somme pagate e rimaste da pagare per l'esercizio 2004	64.489.216,47 (-)
Partite di giro	10.198.839,04 (-)
Totale spesa	74.688.055,51 (-)
Differenza (entrata meno spesa)	1.563.296,88 (+)
Disponibilità derivante dalla copertura finanziaria dei residui perenti impegni 2001 e precedenti	0,00 (+)
Risultato della competenza	1.563.296,88 (+)
Economie derivanti dalla gestione dei residui:	
passivi (+)	0,00 (+)
attivi (-)	- 1.300.000,00 (-)
Saldo di amministrazione al 31 dicembre 2004	2.863.296,88 (+)
di cui accantonati dal Consiglio regionale per il pagamento dei residui perenti:	
— impegni 2001 e precedenti	0,00 (-)
— impegni 2002	0,00 (-)
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2004	2.863.296,88 (+)

2. L'avanzo così determinato viene introitato nel Capitolo di Entrata n. 331504 denominato: «Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 14 marzo 2006

MARRAZZO

07R0077

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. 4.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006.
(Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006)

(Omissis).

07R0078

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di entrate

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2006 è approvato in 18.990.486.496,07 euro in termini di competenza ed in 21.082.230.647,10 euro in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2006, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

Disposizioni in materia di spesa

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2006 è approvato in 18.990.486.496,07 euro in termini di competenza ed in 21.082.230.647,10 euro in termini di cassa.

2. È autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2006, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella B). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore «partite di giro» è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006.

Art. 3.

Approvazione del bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2006-2008.

Art. 4.

Approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti le spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, con decreto del Presidente della Regione, integrazione di fondi mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da «A» a «C» in conformità alla denominazione delle UPB T21, T22, T23 e T24;

b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione);

d) l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;

e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione è autorizzata, per l'anno 2006, a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di 1.678.347.430,77 euro, rinviando alla legge di assetto di bilancio 2006 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di 2.025.225.951,27 euro, finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei progressi esercizi.

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di 3.703.573.382,04 euro, sono contratti ad un tasso effettivo massimo, fisso o variabile, del 6 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5.

Emissione di prestiti obbligazionari

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'art. 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa e per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, è dato mandato al tesoriere della Regione di provvedere, alle previste scadenze e secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzando, a tal fine, il tesoriere stesso ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l'anno 2006 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. È confermato il disposto di cui all'art. 5, comma 6, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999).

Art. 6.

Conferma di precedenti disposizioni regionali

1. Sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994) e quelle contenute nell'art. 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1995 «art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17») per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003), come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003).

3. Sono confermate, per l'anno 2006 e per il bilancio 2006-2008, le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 (Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e disposizioni finanziarie e di programmazione per l'esercizio finanziario 1985) nonché le disposizioni della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

Art. 7.

Residui passivi ed economie di spesa

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2004 e 2005, iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2006, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Ove nel corso dell'esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, la giunta regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 della legge regionale n. 25/2001, ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse unità previsionali di base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

Art. 9.

Rimozione della convenzione A.C.I. per la riscossione delle tasse automobilistiche

1. La giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2006/2008, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'art. 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2001).

Art. 10.

Limiti agli impegni di spesa

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2006 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi e alle competenze accessorie del personale, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, alle spese per l'attuazione di programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, alle spese concernenti interventi sul trasporto pubblico compresi nell'UPB D41, alle spese di carattere socio-assistenziale afferenti l'UPB H41, alle annualità relative ai limiti d'impegno, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese finalizzate da apposita norma legislativa.

2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 98 per cento dello stanziamento annuo.

4. La giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3, su motivata proposta dell'assessore competente per materia, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

Art. 11.

Disposizioni relative alla legge regionale 7 luglio 1986, n. 23 «Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio» e successive modifiche.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale n. 23/1986, e successive modifiche, riferiti ai progetti di certificazione di qualità ed ambientale, i contributi possono essere concessi solo per le domande pervenute alla società FILAS S.p.a. entro e non oltre il 31 maggio 2005.

2. Per le domande riferite agli altri interventi previsti dalla legge regionale n. 23/1986 è riservato un importo non superiore a 3 milioni di euro. Le nuove domande possono essere accolte solo a seguito dell'emanazione, da parte della FILAS S.p.a., di appositi bandi.

3. Il programma di attività di cui all'art. 4 della legge regionale n. 23/1986 è approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, di concerto con l'assessore competente in materia di piccole e medie imprese, artigianato e commercio.

Art. 12.

Prima Scuola sperimentale di Formazione teatrale diretta da ragazzi disabili

1. La Regione, nell'ambito delle politiche dirette a favorire iniziative, anche sperimentali, di rilevante carattere sociale finalizzate al superamento del disagio di persone che si trovino in situazioni di marginalità sociale, promuove l'associazione del Teatro Patologico e ne sostiene le attività, per la realizzazione della Prima Scuola Sperimentale di Formazione Teatrale diretta da ragazzi disabili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stanziava una somma pari a 250 mila euro per l'anno 2006 e 150 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 mediante istituzione di apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB R31.

Art. 13.

Crediti vantati da Co.Tra.L. S.p.a.

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce termini e modalità di regolazione, anche in via transattiva ed in un arco temporale pluriennale, dei crediti vantati da Co.Tra.L. S.p.a. nei confronti della Regione. Agli oneri conseguenti si provvede a carico dei relativi capitoli di bilancio.

Art. 14.

*Modifiche all'art. 42 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15
«Testo unico in materia di sport»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 15/2002 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative per il credito sportivo, di cui all'art. 30, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31501, che assume la seguente denominazione: "Contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'I.C.S. - Istituto per il Credito Sportivo, e da altri istituti di credito (art. 30, legge regionale n. 15/2002)".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative per la concessione di contributi in conto capitale per impianti sportivi, di cui all'art. 31, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G32501, che assume la seguente denominazione: "Contributi per impianti sportivi (art. 31, legge regionale n. 15/2002)".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative per la concessione di contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi, di cui all'art. 32, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31513, che assume la seguente denominazione: "Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi (art. 32, legge regionale n. 15/2002)".

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative per i contributi finalizzati alla promozione delle attività sportive ed allo svolgimento dell'attività ordinaria, di cui all'art. 33, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31503, che assume la seguente denominazione: "Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell'attività ordinaria (art. 33, legge regionale n. 15/2002)".

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative promozionali sportive, di cui all'art. 37, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31502, che assume la seguente denominazione: "Spese per iniziative promozionali sportive (art. 37, legge regionale n. 15/2002)".

2-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale, di cui all'art. 40, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31504, che assume la seguente denominazione: "Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale (art. 40, legge regionale n. 15/2002)".».

Art. 15.

*Disposizioni varie - Integrazione dell'art. 174 della legge regionale
10 maggio 2001, n. 10, relativo a contributi a teatri stabili*

1. Le risorse disponibili sul capitolo R31513 sono utilizzate, limitatamente all'esercizio finanziario corrente, per finanziare le domande, relative alle annualità 2004-2005, utilmente collocate nelle graduatorie formulate ai sensi della deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 2004, n. 17.

2. Nell'ambito della disponibilità del capitolo D44515, l'importo di 4 milioni di euro è destinato all'azienda pubblica Co.Tra.L. per un progetto di riqualificazione comprensivo della restaurazione e della messa in funzione della funicolare nel comune di Rocca di Papa e della realizzazione di un parcheggio di scambio con il capolinea Co.Tra.L.

3. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B41503, la somma di 500 mila euro è destinata alla copertura di maggiori oneri per le spese di funzionamento dell'APT di Frosinone.

4. È confermata a valere sugli stanziamenti previsti nell'esercizio 2006 al capitolo R33506 e per l'importo di 400 mila euro, la finalizzazione contenuta nell'art. 26, comma 8, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005).

5. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo S11504 l'importo di 7 milioni 200 mila euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la giunta regionale e l'importo di 7 milioni 164 mila euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso il consiglio regionale.

6. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo S11501, l'importo di 3 milioni 450 mila euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la giunta regionale e l'importo di 4 milioni 848 mila euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso il consiglio regionale.

7. Nell'ambito del capitolo G21505, un importo fino alla concorrenza di 270 mila euro è destinato, per l'esercizio 2006, alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio della cultura della Regione Lazio, per consentire alla Regione Lazio di partecipare con le altre regioni italiane ed europee alla nascente rete di osservatori culturali nell'ambito del programma ENCACT del Consiglio d'Europa. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con successivo provvedimento della giunta regionale.

8. Lo stanziamento del capitolo C12503, denominato «Fondo regionale per la progettazione» per un importo di 8 milioni 838 mila 901 euro, è destinato al finanziamento delle domande ammesse per le annualità 2003 e 2004 per le quali gli enti hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti nonché, per l'annualità 2005, per le domande presentate alla data del 30 giugno 2005, in corso di istruttoria.

9. Lo stanziamento del capitolo C12515, per un importo di 123 mila 988 euro, è destinato alla copertura della «quota a carico dell'ente» delle domande ammesse per l'annualità 2003 per le quali gli enti hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti.

10. Nell'ambito delle risorse stanziate nel capitolo di spesa C12502 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, la somma di 3 milioni di euro è attribuita alla società Tuscia Expò S.p.a., di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 14 (Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.a. denominata «Tuscia Expò») e successive modifiche, per la realizzazione del centro fieristico espositivo di Viterbo.

11. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo F31509, un importo sino a 1 milione 200 mila euro è destinato al pagamento delle spese di funzionamento e degli oneri diretti ed indiretti per il personale relativi all'anno 2005.

12. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo F21506 - Attività di formazione professionale nel campo dei servizi sociali (legge regionale 6 aprile 1978, n. 14 «Disciplina dell'attività di formazione professionale» e legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 «Ordinamento della formazione professionale») la somma di 100 mila euro è destinata alla formazione e riqualificazione del personale in servizio presso i consultori familiari del territorio regionale.

13. Al fine di consentire l'erogazione del contributo già assegnato nell'ambito del bilancio 2005 per l'attività già svolta in tale esercizio dall'associazione culturale «Nuovi Orizzonti», lo stesso contributo è assegnato alla predetta associazione nell'ambito delle disponibilità del capitolo G11507 per l'esercizio 2006.

14. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B16502, un importo sino a 350 mila euro è destinato alla realizzazione di laboratori per l'Istituto zooprofilattico negli immobili di proprietà dell'ARSIAL siti a Colonna di Montopoli Sabina.

15. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo G13508, l'importo di 140 mila euro è destinato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalla Fondazione Accademia di Santa Cecilia per la stagione concertistica 2005.

16. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo G31512, l'importo di 100 mila euro è destinato all'Agensport Lazio per l'organizzazione dell'iniziativa «Trofeo della memoria», in collaborazione con la Lega calcio dilettantistica del Lazio e la comunità ebraica di Roma.

17. Lo stanziamento del capitolo G21505, per un importo di 100 mila euro, è destinato al comune di Ronciglione per avviare alla mancata erogazione del contributo dovuto a seguito della realizzazione del progetto previsto dall'art. 66, comma 11, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 «legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, art. 11»).

18. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo F31512, l'importo di 250 mila euro è destinato alla Compagnia Maestranze Portuali di Anzio per il pagamento dell'indennità lorda, della cassa integrazione guadagni (CIG), degli assegni familiari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle spese generali di gestione per gli anni 2003, 2004 e 2005. Il predetto contributo è oggetto di apposita rendicontazione.

19. Al fine di promuovere iniziative dirette della Regione per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore), è istituito, nell'ambito dell'UPB R31, apposito capitolo con lo stanziamento, per l'anno 2006, di 2 milioni 500 mila euro. Con deliberazione della giunta regionale si provvede alla individuazione delle predette iniziative.

20. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo G24548, l'importo di 300 mila euro è destinato al completamento degli interventi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 10/2005.

21. Nell'ambito della disponibilità del capitolo B12530, l'importo di 500 mila euro è destinato alle spese per la ristrutturazione e per l'acquisto di attrezzature dello stabilimento per la lavorazione e trasformazione delle nocchie di proprietà dell'Agenzia regionale sviluppo e innovazione del Lazio (ARSIAL), sito nel comune di Vignanello. Con deliberazione della giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di attuazione.

22. Nell'ambito del capitolo B15513, l'importo di 340 mila euro è destinato all'organizzazione di incontri con Paesi dell'Unione europea, sia presso le principali capitali europee che presso la «Casa dell'Agricoltura» di Roma, finalizzati all'attività promozionale dei prodotti tipici ed a contatti con operatori commerciali esteri.

23. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B15513, la somma di 180 mila euro è destinata alle aziende del Lazio che partecipano alla Fiera Gusti d'Europa.

24. Al comma 1 dell'art. 174 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a contributi ai teatri stabili privati di interesse pubblico, dopo le parole «teatri stabili privati di interesse pubblico» sono inserite le parole: «e teatri stabili d'innovazione». Nell'ambito della disponibilità del capitolo G13501, la somma di 300 mila euro è destinata al sostegno di iniziative di interesse regionale dei teatri stabili di innovazione.

25. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B12530, l'importo di 100 mila euro è destinato al Consorzio SALA, costituito da cooperative agricole e ubicato nel comune di Rieti, per la realizzazione, nell'azienda di proprietà della Regione gestita dal Consorzio stesso, di infrastrutture rurali, ivi compresi acquedotti, elettrificazione e viabilità.

26. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B12510, la somma di 50 mila euro è destinata a contributi per il fermo straordinario di due mesi per la pesca di vongole e cannolicchi. Le modalità di concessione dei predetti contributi sono definite con deliberazione della giunta regionale.

27. Nell'ambito dell'UPB D41 è istituito apposito capitolo con lo stanziamento di 2 milioni di euro destinato all'adeguamento dei costi di esercizio delle aziende private esercenti il trasporto pubblico locale.

28. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo G11516, l'importo di 1 milione 500 mila euro è destinato alle spese relative allo svolgimento di iniziative ed eventi sul territorio della Regione, collegati allo svolgimento, dal 13 al 21 ottobre 2006, della Festa del Cinema di Roma.

29. Lo stanziamento del capitolo H42518, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è destinato prioritariamente alla realizzazione e manutenzione, nell'ambito di strutture pubbliche, di asili nido, consultori e case famiglia per minori e disagiati psichici.

30. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo al riconoscimento dell'attività dell'associazione teatrale tra i comuni del Lazio ATCL, nell'ambito dell'UPB G11 è istituito un capitolo denominato: «Contributo all'Associazione teatrale fra i comuni del Lazio - ATCL per l'organizzazione del circuito teatrale regionale», con disponibilità, per l'esercizio 2006, di 550 mila euro. Per l'erogazione di tale contributo si applicano i criteri relativi ai contributi di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche.

31. Al fine di garantire gli adeguamenti strutturali per lo svolgimento dei campionati mondiali di volo a vela che si svolgeranno a Rieti negli anni 2007 e 2008, è istituito, nell'ambito dell'UPB G32, uno specifico capitolo denominato: «Contributo alla provincia di Rieti per il cofinanziamento dei lavori di adeguamento strutturale legati allo svolgimento dei campionati mondiali di volo a vela nel 2007-2008», con uno stanziamento di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

32. Nell'ambito dell'UPB R45, la somma di 100 mila euro è destinata alle spese connesse all'attività dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, di cui alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche, mediante istituzione di apposito capitolo.

33. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B12530, l'importo di 50 mila euro è destinato alle spese di miglioramento delle strutture dell'oleoteca di Farfa, sita in Fara Sabina e di proprietà della provincia di Rieti, nonché all'attività promozionale della stessa. Alla predetta oleoteca è riconosciuta la qualifica di «Oleoteca regionale».

34. Per provvedere al pagamento alla società «Aeroporti di Roma» dell'importo di 148 mila 824 euro, in attuazione dell'accordo «Ligabue Gate Gourmet», è istituito apposito capitolo nell'ambito dell'UPB T19.

35. Nell'ambito dell'UPB E62, l'importo di 350 mila euro è destinato alle spese connesse alla conclusione degli interventi di autorecupero già progettati dai comuni.

36. Lo stanziamento del capitolo C11508 è destinato ad incrementare la dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 24, comma 7, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 «art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17»), attivabile attraverso la redazione di apposita scheda all'interno del programma di attività.

37. Nell'ambito del capitolo G32501, la somma di 500 mila euro è destinata al comune di Frascati per il completamento del campo sportivo comunale «Mamilio».

38. Lo stanziamento del capitolo G24533 è destinato alle finalità di cui all'art. 41, comma 1, alla lettera *d*), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3, relativo all'attuazione di interventi programmati nell'anno 2003.

39. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo C12557, la somma di 50 mila euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è destinata alla fondazione Ebri.

40. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B22501, un importo pari a 300 mila euro è destinato alla realizzazione della rete antincendio e del cablaggio dell'area industriale di Monterotondo e un importo pari a 200 mila euro per la realizzazione del centro servizi alle imprese dell'area industriale di Formello.

Art. 16.

Concorso della Regione per la realizzazione di opere strutturali e di iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale

1. La Regione concorre:

a) alla realizzazione di investimenti di carattere locale, di cui all'allegata tabella *A*, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C12520;

b) alla promozione ed al sostegno delle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale, di cui all'allegata tabella *B*, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C11520.

2. I soggetti beneficiari dei contributi previsti nelle tabelle *A* e *B* di cui al presente articolo, devono presentare agli uffici regionali competenti, entro il 30 giugno 2006, pena la decadenza del contributo, la documentazione necessaria per l'identificazione dettagliata del progetto nonché del soggetto proponente, così come richiesto dalla normativa vigente ed in particolare, per i contributi di cui alla tabella *A*, dalla disposizione di cui all'art. 93, comma 3, della legge regionale n. 6/1999.

Art. 17.

Approvazione dei bilanci di enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo

1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 25/2001 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2006, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:

- a) Ente regionale parco dell'Appia Antica;
- b) Ente regionale Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa;
- c) Ente regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili;
- d) Parco regionale Riviera di Ulisse;
- e) Ente regionale Parco Naturale di Bracciano e Martignano;
- f) Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;
- g) Ente regionale Parco di Vejo;
- h) Ente regionale Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
- i) Ente regionale Aree Naturali Protette - Roma Natura;
- l) Ente regionale Parco dei Castelli Romani;
- m) Agenzia regionale per lo Sviluppo Agricolo del Lazio - ARSIAL;
- n) Agenzia regionale per la Protezione Ambientale - ARPA Lazio;
- o) Agenzia regionale per la Difesa del Suolo - ARDIS;
- p) Azienda di Promozione Turistica del comune di Roma;
- q) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Latina;
- r) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Viterbo;
- s) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Rieti;
- t) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Roma;
- u) Azienda di promozione Turistica della provincia di Frosinone;
- v) Ente regionale Parco dei Monti Simbruini;
- z) Agenzia regionale Parchi;
- aa) Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T.

2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare le eventuali variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 aprile 2006

MARRAZZO

(Omissis).

07R0079

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 44.

Determinazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 77 del 29 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri dei consigli di amministrazione degli enti strumentali, delle aziende regionali, dei consorzi e di tutti gli altri enti è ridotto ad un massimo di tre componenti. I membri dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Con direttiva del presidente della giunta, su proposta degli assessori competenti, sono definiti gli indirizzi volti al riassetto organizzativo degli enti di cui sopra e alla determinazione delle aree di intervento della stessa con l'obiettivo di ridurre i complessivi costi di gestione di almeno il 10%. Per il conferimento di nuovi incarichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva determina la misura dei compensi e gli eventuali trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti di tali enti in misura non superiore ad un tetto massimo dell'80% del trattamento attuale. Le medesime amministrazioni non possono deliberare clausole contrattuali che prevedano per gli stessi soggetti benefici economici superiori.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso e la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, il presidente della giunta, entro il 30 giugno 2007, su proposta degli assessori competenti, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi regionali nonché di strutture amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) fusione o trasformazione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgano attività analoghe o complementari;
- 2) fusione o trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico;
- 3) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi.

3. La stessa finalità di cui ai commi 1 e 2 è raggiunta mediante misure idonee al controllo e contenimento dei costi degli organismi politici ed amministrativi della giunta e del consiglio regionali da predisporre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa fra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la conferenza delle regioni e delle province autonome in data 28 settembre 2006 ha espresso la propria condivisione, gli enti del servizio sanitario regionale effettuano una ricognizione puntuale della consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato o determinato in relazione alla possibilità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e adottano le determinazioni conseguenti per il raggiungimento degli obiettivi.

5. Per contribuire al processo di risanamento complessivo del deficit strutturale e per destinare alle politiche di sviluppo i risparmi conseguiti, sono ridotte del 20% le spese di rappresentanza comunque denominate di giunta, consiglio e di tutti gli enti pubblici sotto controllo della Regione.

6. Con decorrenza dall'anno di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) nella misura del 5,25%.

7. In deroga a quanto stabilito nel comma 6, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 4,25%, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota del 5,25%:

1) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)», come modificata dall'art. 84, comma 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;

2) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)»;

3) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;

4) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

8. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata all'1,4%.

9. In applicazione del piano di risanamento del sistema sanitario regionale 2006-2009 di cui all'art. 1, comma 180 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, finalizzato alla stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, nel caso sia accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino all'integrale copertura degli obiettivi.

10. Ai fini di quanto previsto al comma 9, la determinazione delle relative aliquote sarà fissata con apposita legge regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, verificate le possibilità di esenzione.

11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 dicembre 2006

DEL TURCO

07R0054

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 45.

Fondo rotativo per le PMI - Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell'indebitamento verso fornitori, dipendenti ed enti pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 78 del 29 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Territori di intervento

1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi sono i territori della Regione Abruzzo.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le PMI industriali, artigiane commerciali e di servizi, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che intendano attuare operazioni di consolidamento dei debiti a breve, afferenti alle unità produttive localizzate nel territorio abruzzese, per le quali sia stato chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, deve essere stata presentata almeno una dichiarazione dei redditi.

2. In particolare i soggetti beneficiari sono:

- a) le imprese artigiane, le PMI industriali commerciali e di servizio, anche in forma cooperativa;
- b) i consorzi e le società consortili fra le imprese;
- c) le società consortili miste;
- d) le società di servizi così come definite nell'ambito della legge n. 488/1992.

3. Non possono accedere ai benefici, di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti che abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, operazioni di consolidamento ai sensi di altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.

4. Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall'Unione europea con la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» (96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della comunità europea n. C 213 del 23 luglio 1996), come riportato nell'appendice.

Art. 3.

Operazioni ammissibili

1. Il contributo è concesso alle PMI di cui all'art. 2, per gli oneri finanziari connessi ad operazioni di consolidamento di passività a breve termine verso banche, e di indebitamento verso fornitori, dipendenti ed enti pubblici.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse operazioni di consolidamento sulla passività globale a breve termine intendendo per passività globale la sommatoria dei seguenti valori: $P_g = A + B$.

2. Per valore «A» si intende la media aritmetica dell'indebitamento mensile a breve termine, calcolato nei dodici mesi antecedenti la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, verso banche così come risultante dai relativi estratti conti e da apposite dichiarazioni bancarie. Si intendono per passività a breve, le passività verso le banche di durata originaria non superiore ai diciotto mesi, che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) prestiti diretti;
- b) conti correnti;
- c) operazioni con l'estero;
- d) operazioni con garanzia reale.

3. Per valore «B» si intende l'indebitamento verso fornitori, dipendenti ed enti pubblici.

Art. 5.

Misura dell'agevolazione

1. La PMI, in caso di accoglimento dell'istanza, riceve un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento consolidato che abbatta di 2 punti percentuali annui il tasso di interesse al quale si è conclusa l'operazione di consolidamento.

2. I soggetti gestori della presente misura sono i confidi operanti nella Regione, selezionati mediante avviso pubblico.

3. Le operazioni di consolidamento devono avere durata massima di cinque anni, e sono effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - previa stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore di cui al comma precedente - anche se non vantano erediti nei confronti delle piccole e medie imprese interessate.

4. L'operazione di consolidamento dovrà essere effettuata da un'unica banca per l'importo complessivo.

5. Il tasso di interesse massimo applicabile è Euribor (6 mesi) + Spread 1.00 vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo rimarrà fisso anche nell'ipotesi di tasso variabile.

6. La passività da consolidare ai sensi della presente legge non può superare l'importo di 100.000,00 euro per ciascuna impresa.

7. La piccola o media impresa, in caso di accoglimento dell'istanza, riceve una garanzia massima del 80% del finanziamento accordato, di cui il 50% a valere sui fondi di garanzia ordinari dei confidi convenzionati ed il restante 50% a carico del fondo rotativo della Regione Abruzzo, previsto dalla presente norma.

8. L'ammontare massimo delle garanzie concesse non può superare di 10 volte il capitale del fondo rotativo.

9. Il regime di aiuto è nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 «*de minimis*» - Contributo massimo euro 100.000,00.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutata per l'anno 2006 in euro 1.000.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul cap. 282460 UPB dell'8 febbraio 2002 denominato «Interventi per il consolidamento di debiti delle PMI», di nuova istituzione, la cui copertura finanziaria è garantita mediante riduzione quota parte del cap. 324000.

Art. 7.

Controlli e ispezioni

1. La Regione Abruzzo, attraverso le strutture regionali competenti può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Art. 8.

Modalità di gestione

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, approva il regolamento di attuazione, contenente:

le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle somme, la documentazione da presentare, la modulistica necessaria, nonché le modalità di gestione della presente legge ed i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo ed il soggetto responsabile della gestione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 2006

DEL TURCO

07R0074

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOPILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 3 2 4 *

€ **2,00**